

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1061

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **SINESIO e SCALIA**

Presentata il 4 marzo 1964

Norme per la costruzione di Centri per la pesca

ONOREVOLI COLLEGHI! — I pescatori professionali, che operano in 476 centri marinari lungo l'arco costiero di circa 7.000 chilometri e sulle rive dei laghi, vivono — in massima parte — di un lavoro condizionato dalle supreme leggi della natura e compensato « alla parte », forma tradizionale che si perpetua da secoli.

Per questi ed altri motivi le esigenze di vita e di lavoro di codesta categoria assumono aspetti inconfondibili nel quadro dell'attività umana, per cui tanto il problema economico sociale quanto quello edilizio, esulando delle norme comuni, richiedono provvedimenti speciali.

Alla scarsa sicurezza del loro lavoro sul mare e dei loro natanti in sosta, alla inadeguatezza delle attrezzature da pesca, alla insufficienza degli impianti per la conservazione e la distribuzione del pescato, va aggiunta la gravissima carenza delle abitazioni che, specie nel Mezzogiorno, vede i lavoratori della pesca in testa alla graduatoria degli occupanti di case malsane, di tuguri e di baraccamenti.

Tale fatto diventa più rilevante se si considera che la casa rappresenta per il pescatore non solo l'abitazione, ma nella generalità dei casi, la base a terra del suo lavoro (come per il coltivatore la casa colonica), e può rappresentare un fattore decisivo per la rinascita di molte marinerie depresse, che potrebbero diventare anche centri di attrazione per i turisti, con possibilità di integrare

l'economia di alcune zone che sono oggi tra le più desolate del nostro Paese.

Gli sforzi sinora compiuti con modesti mezzi finanziari hanno portato, da una parte alla identificazione di tipi costruttivi particolarmente rispondenti alle necessità della categoria e alla caratterizzazione dei piani urbanistici in funzione di prospettive turistiche; d'altra parte, hanno dimostrato che le provvidenze in atto per l'edilizia popolare non sono valide per la categoria dei pescatori, che, rimasta completamente esclusa dai piani edilizi realizzati dall'I. N. A.-Casa a causa della sua particolare posizione, ha potuto beneficiare solo in percentuale trascurabile delle provvidenze della legge del 9 agosto 1954, n. 640, e, per quanto riguarda la legge 2 luglio 1949, n. 408, non è nelle condizioni di sopportare i gravosi oneri dei mutui ipotecari.

Basti pensare che nell'Italia meridionale e nelle isole si ha per ogni pescatore una quantità media di pescato di chilogrammi 1.137 per un valore medio di lire 231.710 all'anno.

Inoltre, la mancanza di servizi a terra (centri di raccolta del prodotto, tintorie per le reti, distributori di carburanti, ecc.) e la inesistenza della catena del freddo limitano le possibilità di lavoro e compromettono il risultato economico dell'attività peschereccia, che è tuttora lasciata agli arbitri della speculazione e non ha la possibilità di collocamento del pescato nei periodi più favorevoli

e su mercato più vasto, con larghi benefici per i consumatori.

La spesa annua di 5 miliardi prevista ogni esercizio dal 1965 al 1970 e per la quale il Ministero del tesoro è autorizzato a contrarre mutui con il Consorzio di cre-

dito per le opere pubbliche, consentirà, per la costruzione di oltre 1.500 alloggi all'anno e di adeguati servizi sociali, la formazione di moderni centri di lavoro, sollevando, dalle attuali misere condizioni, una benemerita categoria di lavoratori.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Comitato di attuazione di un piano di costruzione di « Centri per la pesca » comprendenti case da destinare ai pescatori e opere e servizi occorrenti per l'attività peschereccia.

Il Comitato è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto, oltrechè dal presidente:

1°) di un funzionario per ciascuno dei Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici, della marina mercantile, dell'agricoltura e foreste, del lavoro e della previdenza sociale;

2°) di due rappresentanti dei lavoratori della pesca sulla base di una terna di nomi presentata da ciascuna delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Il presidente del Comitato è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, sulla proposta del Ministero per i lavori pubblici.

I componenti durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Le funzioni di segretario del Comitato sono disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione dei lavori pubblici avente qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione.

ART. 2.

Il Comitato di attuazione prevede:

1°) a proporre al Ministro dei lavori pubblici la ripartizione tra i vari Comuni dei fondi disponibili, in conformità ai criteri stabiliti dal successivo articolo;

2°) alla vigilanza dell'attuazione del piano;

3°) a compilare annualmente il rendiconto della gestione sulla base dei dati forniti dalla Banca nazionale del lavoro

nonché una relazione sull'andamento della gestione, che sono trasmessi al Ministro per i lavori pubblici.

Il Comitato propone altresì al Ministro per i lavori pubblici, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo schema di regolamento per la esecuzione della legge stessa.

ART. 3.

Il servizio di cassa relativo ai fondi di cui alla presente legge è affidato alla Banca nazionale del lavoro.

La Banca nazionale del lavoro provvede entro i limiti della ripartizione fatta dal Ministro per i lavori pubblici ai sensi dell'articolo 6, alla somministrazione dei fondi agli Uffici ed enti di cui al successivo articolo. Il versamento delle anticipazioni, sulla base degli stati di avanzamento, e di pagamento dei saldi, al completamento delle opere, saranno effettuati secondo le norme stabilite dal regolamento di esecuzione.

La Banca nazionale del lavoro raccoglie i rendiconti annui sulle gestioni dei singoli uffici ed enti di cui al successivo articolo e li trasmette, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Comitato di cui all'articolo 1, riassumendone le risultanze in un rendiconto unico.

ART. 4.

La realizzazione delle opere è affidata dal Ministro per i lavori pubblici, su proposta del Comitato di attuazione, agli enti previsti dall'articolo 16 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.

L'amministrazione delle opere stesse è affidata agli Enti di cui al comma precedente, alle Amministrazioni comunali, alle Amministrazioni provinciali, agli Enti regionali, qualora concorrano all'integrazione dei fondi di cui all'ultima parte del successivo articolo 6.

L'Ente cui è demandata l'amministrazione, è tenuto ad istituire una gestione speciale con il bilancio separato e dovrà, inoltre, darne annuale rendiconto alla Banca nazionale del lavoro, trasmettendolo, entro il 31 agosto, al Comitato di attuazione.

ART. 5.

Per la esecuzione dei programmi di cui alla presente legge, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre in ciascuno degli esercizi, dal 1965 al 1970, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche,

mutui fino alla concorrenza di 5 miliardi, da ammortizzare in un periodo non superiore ai 55 anni.

Nei limiti dell'importo complessivo di 35 miliardi per l'intero quinquennio, gli importi non mutuati nei singoli esercizi, potranno essere portati ad aumento dell'importo dei mutui di pertinenza negli esercizi successivi.

I mutui di cui al presente articolo saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministero del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche, autorizzato alla concessione degli stessi mutui, e da approvarsi con decreti del Ministero medesimo.

ART. 6.

La ripartizione annuale dei fondi tra i comuni è effettuata tenendo conto del numero dei pescatori iscritti negli elenchi delle Capitanerie di porto ed esercitanti l'attività esclusiva o prevalente della pesca, del movimento del naviglio, degli indici di produzione del pescato, delle condizioni di abitazione delle famiglie dei pescatori.

Le somme destinate ai singoli comuni possono essere integrate da fondi messi a disposizione dalle Amministrazioni comunali, dalle amministrazioni provinciali e dagli enti regionali eventualmente esistenti, secondo le modalità che saranno indicate dal regolamento di esecuzione della presente legge.

Il regolamento di esecuzione determinerà, altresì, i criteri di massima a cui gli enti indicati nel precedente articolo 4 devono attenersi per quanto riguarda i limiti di ampiezza e il costo delle costruzioni.

ART. 7.

Per la esecuzione dei servizi pubblici necessari per rendere idonee alla funzione le aree destinate alle costruzioni previste dalla presente legge, il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato ad avvalersi, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, delle disposizioni contenute nell'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e nell'articolo 73 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

ART. 8.

Le abitazioni vengono assegnate in proprietà a riscatto o in locazione, secondo la preferenza degli aventi titolo all'assegnazione.

Il prezzo del riscatto dovrà essere calcolato sulla base del 50 per cento del costo dell'immobile, senza interessi, e potrà essere corrisposto in non più di 25 rate.

La quota annua di affitto non dovrà superare il 60 per cento del valore della quota annua di riscatto di 25 anni corrispondente per lo stesso immobile.

Nel caso che il lavoratore assegnatario di un appartamento a riscatto sia in condizioni di doversi trasferire dalla località in cui risiede, può:

1°) trasferire l'alloggio ad un proprio ascendente o discendente o collaterale di 2° grado avente titolo alla assegnazione a norma della presente legge. Nel qual caso il subentrante mantiene nei confronti della gestione ogni obbligo e diritto e, con atto di acquisto dall'assegnatario precedente, subentra nella proprietà dell'immobile, corrispondendo un valore massimo del 40 per cento della quota di riscatto.

2° rinunciare all'abitazione restituendola alla gestione che rimborserà il valore corrispondente alla differenza tra la quota di riscatto e la quota di affitto dell'appartamento.

È ammesso l'affitto a terzi limitatamente alla stagione balneare e per una durata non superiore a tre mesi all'anno.

Nel caso di morte del titolare, la vedova, i figli o i familiari eredi conviventi di qualsiasi grado, subentrano nei diritti e negli obblighi dell'assegnatario.

ART. 9.

Alle costruzioni eseguite ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute negli articoli 23 e 24 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

L'approvazione dei progetti di costruzione di cui alla presente legge, equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono considerati urgenti e indifferibili.

Ai fini della presente legge, la misura prevista dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, per l'indennità di espropriazione dei suoli necessari alle costruzioni è applicata con la decurtazione del 25 per cento.

ART. 10.

Il servizio dei mutui, di cui al precedente articolo 5, sarà assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'esercizio finanziario nel quale i mutui stessi saranno contratti. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli

stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Saranno versati all'entrata del bilancio statale:

gli interessi maturati sulle somme depositate presso la Banca nazionale del lavoro, al netto delle somme che, con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello del tesoro, saranno devolute alle spese di funzionamento dei Comitati costituiti con la presente legge;

le somme ricavate dalla vendita degli alloggi;

le somme ricavate dalla locazione delle abitazioni, detratto il 25 per cento per le spese della gestione speciale degli enti, di cui al precedente articolo 4, ivi comprese le spese di manutenzione e riparazione degli immobili.

ART. 11.

Le operazioni di mutuo e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti, sono esenti da ogni imposta e tassa, compresa la quota di abbonamento di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito nella legge 14 aprile 1921, n. 488.

ART. 12.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1965 al 1970 alle variazioni di bilancio connesse con l'applicazione della presente legge.